



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF061

INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 3

OGGETTO	VERSAMENTI IN CONTO CAPITALE "IN NATURA"
RIFERIMENTI	CNN, STUDIO 276-2015-I – ART. 88 C. 4 TUIR; OIC 16
CIRCOLARE DEL	01/04/2019

Sintesi: gli aspetti civilistici dei versamenti in conto capitale nelle società non sono disciplinati da alcuna disposizione di legge specifica. Per quanto attiene le modalità della loro effettuazione

- ✓ *in passato: per prassi costante si è sempre proceduto ad effettuarli in denaro*
- ✓ *tuttavia, secondo il Notariato, nulla vieta di effettuarli anche in natura, quale operazione alternativa al conferimento (e, dunque, all'aumento del capitale sociale)*

Dal punto di vista fiscale, anche per i "versamenti in natura" rimane applicabile l'art. 88 c. 4 del Tuir, il quale stabilisce che non si considerano sopravvenienze attive i "versamenti in denaro o in natura" fatti a fondo perduto o in conto capitale da parte dei soci, confermando implicitamente la legittimità di tale operazione.

Come noto, i soci possono procedere ad effettuare una **serie di diverse tipologie versamenti** a favore della società, il cui trattamento è schematizzato nel seguito.

Titolo	Nozione		Fonte
Conferimento	Versamenti sottratti all’obbligo di restituzione che incrementano il capitale sociale		
Apporto (versamento conto capitale)	Può essere in denaro o in natura . Si tratta di versamenti spontanei effettuati dai soci a favore della società sottratti all’obbligo di restituzione. Sono riportati nella voce AVII, “Altre riserve”.		CNN, Studio 276-2015-I
Finanziamento	Fruttifero	Implica la pretesa giuridica alla restituzione, anche se il mutuo può contemplare l’assenza di una remunerazione, in quanto privo di interessi	
	Infruttifero		

Al di fuori dell'ipotesi del **conferimento** (che muove dall'atto costitutivo o dalle sue modifiche) la differenza tra **apporto** e **finanziamento** si fonda sulla volontà negoziale delle parti "e la relativa prova, di cui è onerato il socio attore in restituzione, deve trarsi dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che vi sono sottesi (Sez. 1, Sentenza n. 7471 del 23/03/2017)" (Cass., n. 20978/2018).

Ne segue che, ad esempio, i versamenti effettuati in considerazione di una "tensione finanziaria in essere" assumono la natura di versamenti in conto capitale (dunque, di "capitale di rischio"; si tratta, di fatto di una interpretazione che estende la postergazione di cui all'art. 2467 c.c. a società diverse dalle Srl).

I versamenti in conto capitale, analizzati dall'IOC 28, presentano le seguenti caratteristiche:

- ✓ non danno luogo all'obbligo di restituzione
- ✓ si tratta di operazioni di provvista da **allocare tra le riserve**, nell'ambito del patrimonio netto
- ✓ si tratta di cessioni di apporti di denaro o di beni dati a titolo di **capitale di rischio**
- ✓ possono essere utilizzate per ripianare le perdite
- ✓ potranno essere restituite ai soci solo dopo aver pagato tutti i debiti.

I VERSAMENTI IN NATURA

Nel silenzio della legge, era prassi diffusa in passato (che poggiava su una posizione meramente cautelativa) ritenere che, una volta costituita la società, e successive apporti:

- dovessero limitarsi ad essere effettuati in denaro

Ciò scoraggiava l'apporto di beni, considerato l'onere di procedere all'aumento di capitale (non solo in termini di imposte adempimenti, ma anche quali rapporti tra i soci).

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - Via G.A. Longhin 103 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

Nel **caso del conferimento** (con aumento, quindi, del capitale sociale) il legislatore prevede la predisposizione della relazione giurata di stima:


Società	Norma	Commento
S.p.a.	Art. 2343	Obbligo di relazione giurata realizzata da un esperto designato dal tribunale attestante il valore almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo.
S.r.l.	Art. 2465	La relazione di cui sopra deve essere prodotta da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro e deve attestare che il valore dei conferimenti in natura o dei crediti sia almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo

Nel **caso dell'apporto** non vi sono norme che regolamentano specificamente il caso di specie. Si è espresso in merito il **Consiglio nazionale del notariato**, nello **Studio n. 276-2015/I**:

- la riserva per versamenti in conto capitale in natura è una **riserva ammessa dalla dottrina, oltre che dall'art. 88 c. 4 Tuir** dal punto di vista fiscale
- questa **può essere utilizzata per aumentare gratuitamente il capitale sociale**:
 - gli artt. 2442 e 2481 ter c.c. si limitano a specificare che per l'operazione **occorre utilizzare riserve disponibili**
 - si considerano disponibili le riserve **risultanti da un bilancio regolarmente approvato**
 - **non viene richiesta la perizia di stima fin dall'origine**
- la **regolarità dell'apporto in natura**, in assenza di perizia (cioè della quantificazione dell'iscrizione in bilancio del bene), è **garantita dalla responsabilità**, civile e penale, **degli amministratori**.

PERIZIA: aspetto decisivo che il **CNN** considera per la **non obbligatorietà** della perizia è **l'analogia con la rivalutazione dei beni d'impresa**, posto che nel caso di specie: i saldi di rivalutazione monetaria possono essere imputati a capitale ovvero accantonati in una speciale riserva o, ancora, utilizzati per la copertura delle perdite, senza alcuna predisposizione di perizie giurate da parte di terzi.

Si noti, infine, che non scatteranno neppure le cautele di cui all'art. 2343-bis c.c. nel caso di apporto effettuato nei due anni dalla costituzione della società, considerato che l'apporto è gratuito (dunque non vi è alcun corrispettivo superiore a 1/10 del capitale sociale).



ISCRIZIONE DEL BENE ACQUISITO GRATUITAMENTE DAI SOCI

Il valore "d'ingresso" del bene, **acquisito gratuitamente dalla società**, è disciplinato da quanto stabilito dall'**OIC 16, par. 47-48**, secondo la quale tali immobilizzazioni:

- sono iscritte a stato patrimoniale in base al **"presumibile valore di mercato"** attribuibile alla data di acquisizione, cui si capitalizzano i costi sostenuti/da sostenere per rendere il bene utilizzabile.



Immobilizzazioni acquisite a titolo gratuito

47. Le immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito sono iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale in base al presumibile valore di mercato attribuibile alle stesse alla data di acquisizione, a cui vanno aggiunti i costi sostenuti e/o da sostenere affinché le stesse possano essere durevolmente ed utilmente inserite nel processo produttivo. In ogni caso, il valore contabile dell'immobilizzazione non può superare il valore recuperabile. Il valore così determinato è rilevato a conto economico in contropartita alla voce A5 "Altri ricavi e proventi".

48. Le immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito sono ammortizzate con gli stessi criteri di quelle acquisite a titolo oneroso.

Come si può notare, in linea generale si dovrebbe, poi procedere:

- ⇒ a contabilizzare in contropartita una **sopravvenienza attiva** (da iscrivere alla voce A.5 altri ricavi)
- ⇒ ad **ammortizzare il bene** (ove l'apporto non riguardi un terreno).

A tal fine si deve ritenere che questi ultimi chiarimenti dell'OIC:

- riguardino la contabilizzazione di i beni gratuiti donati da terzi
- mentre è evidente lo spirito di incrementare il valore del patrimonio nel caso di beni "donati" dai soci.

In sostanza si ritiene che, in base al principio di prevalenza della sostanza sulla forma, a fronte dell'iscrizione del bene:

- ➔ **non vada iscritta una sopravvenienza** (che sarebbe, comunque, non imponibile ex art. 88 c. 4 Tuir)
- ➔ ma debba essere iscritta una **riserva disponibile** (senza, dunque, transitare dal conto economico).

A questo punto si deve ritenere che:

- considerata l'irrelevanza fiscale dell'apporto
- anche i relativi **ammortamenti** dell'immobilizzazione vadano considerati **non deducibili**.

"RIMBORSO" DELL'APPORTO: rientra nella libera trattativa dei soci la decisione relativa:

- ✓ alla **restituzione del bene**
- ✓ o ad utilizzi diversi dello stesso.

Si vedano di seguito i possibili effetti dell'operazione.

Destinazione del bene apportato	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Produzione ▪ Vendita
Destinazione del versamento tra le passività	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aumento capitale ▪ Copertura perdite ▪ Riserva

Esempio1

Socio di Srl apporta la autovettura usata, acquistata a suo tempo per €. 20.000 (Iva inclusa). Gli amministratori iscrivono il bene secondo il valore delle riviste specializzate: €. 15.000:

Immobilizzazione a Riserve AVII 15.000

La Srl procede ad ammortizzare annualmente l'autovettura, rendendo totalmente ineducibile gli ammortamenti.

Esempio2

Nell'esempio precedente si ponga ora che gli amministratori iscrivono l'autovettura al medesimo valore di costo storico per il socio:

Stato patrimoniale			
Attivo		Passivo	
Immobilizzazioni	20.000	Riserve	20.000

Se il bene viene ceduto al valore di mercato la situazione patrimoniale si riequilibra, in quanto lo Stato patrimoniale incorporerà la perdita inglobata nella vendita (€. 5.000)

Tuttavia fintantoché il bene rimane postato all'attivo, si verificherà un "gonfiamento" ingiustificato del patrimonio.

Ciò potrà risultare **particolarmente delicato** non solo nel caso in cui la riserva venga **utilizzata copertura di perdite** (nel caso di utilizzo per aumento del capitale sociale tornerà ad essere obbligatoria la perizia), ma anche in relazione ad alcuni aspetti peculiari (si pensi all'incidenza sugli indicatori "della crisi" recentemente disciplinati dal D.lgs 14/2018).

Per tale motivo la posizione del CNN è stata ampiamente criticata da parte della dottrina.



Immobili: non vi sono limiti oggettivi alla tipologia di apporto, potendo costituita anche da **immobili** (naturalmente in questo caso vi è la necessità del ricorso ad un rogito notarile per il passaggio di proprietà).